

Legge regionale 12 febbraio 2003 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

Art. 6

(Estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui sia cessata l'attività)

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del Servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.